

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI MESTRINO

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI SUL SUOLO, NEL SOTTOSUOLO
E NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI

INDICE

<u>PARTE I</u>	- DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	Pag.	1
Art. 1	Oggetto del Regolamento	"	1
Art. 2	Classificazione degli scarichi	"	2
Art. 3	Prescrizioni, obblighi e divieti	"	2
<u>PARTE II</u>	- NORME PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	"	3
Art. 4	Autorizzazione allo scarico	"	3
Art. 5	Rilevazioni dei consumi idrici	"	4
<u>PARTE III</u>	- INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	"	4
Art. 6	Modalità di esecuzione dello scarico	"	4
Art. 7	Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche e smaltimento rifiuti speciali	"	5
Art. 8	Ispezioni e controlli	"	6
Art. 9	Disciplina dei cicli produttivi	"	6
Art. 10	Modifica delle attività produttive	"	7
Art. 11	Titolarietà dell'autorizzazione allo scarico	"	7
Art. 12	Revoca dell'autorizzazione	"	8
Art. 13	Impianti di depurazione	"	8
<u>PARTE IV</u>	- INSEDIAMENTI CIVILI	"	9
Art. 14	Modalità di esecuzione dello scarico	"	9
<u>PARTE V</u>	- NORME PARTICOLARI	"	9
Art. 15	Limiti di accettabilità	"	9
Art. 16	Tempi di adeguamento	"	10
Art. 17	Provvedimenti conseguenti al controllo	"	11
Art. 18	Aggiornamento del Regolamento	"	11

ALLEGATI

- TABELLA 1 - Limiti di accettabilità degli scarichi industriali
- TABELLA 2 - Limiti di accettabilità degli scarichi civili
-
- SCHEMA 1 - Sistema a dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione
- SCHEMA 2 - Dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti
- SCHEMA 3 - Sistema a percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione drenata e criteri di dimensionamento
- SCHEMA 4 - Fossa tipo IMHOFF e criteri di dimensionamento

PARTE I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Mestrino e disciplina gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili con recapito sul suolo, nel sottosuolo e in acque superficiali ai sensi degli artt. 12, 13 e 25 della Legge 10.05.1976 n. 319 recante: "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" e delle modifiche apportate all'art. 16 della Legge 24.12.976 n. 650, nonché dagli artt. 59 e 60 della L.R. 16.04.1985 n. 33.

Il Regolamento costituisce vincolo, per quanto alle specifiche competenze, anche per eventuali nuovi insediamenti. In caso di necessità, potrà essere integrato nelle parti carenti o modificato per effetto di mutate condizioni iniziali. Esso ha lo scopo:

- 1) di definire i tipi e i regimi di scarico degli effluenti liquidi ammissibili sul suolo o nel sottosuolo;
- 2) di stabilire le norme per lo scarico;
- 3) di regolare, in generale, i rapporti tra il Comune e i soggetti che effettuano tali scarichi:

Art. 2 - Classificazione degli scarichi

Agli effetti del recapito e della depurazione, gli insediamenti si distinguono in produttivi e civili, ai sensi dell'art. 1 quater, commi a) e b) della Legge 8/10/1976 n. 690.

Per "insediamento e complesso produttivo", si intende uno o più edifici od installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgano, preventivamente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione dei beni.

Per "insediamento civile", si intende uno o più edifici od installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiere, sportive, ricreative, scolastiche, sanitarie e prestazione di servizio ovvero ad ogni altra attività, anche compresa tra quelle di cui al precedente comma, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

Sono considerati insediamenti civile le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le seguenti caratteristiche:

- attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo;
- imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini, suini; avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame.
- imprese di cui al punto precedente che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale. In ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

In tutte le restanti situazioni l'impresa agricola è da considerarsi insediamento produttivo per quanto riguarda gli scarichi.

Dalla definizione di insediamento civile di cui al comma precedente, si individuano tre diverse figure.

Insedimenti "adibiti ad abitazione": è la tipica figura identificata non solo dalla destinazione dell'edificio, ma anche dalla natura dello scarico (acque domestiche).

Insedimenti "qualificati civili" ope legis: sono quelli dove vengono svolte determinate attività (alberghiera, turistica; sportiva, ricreative, scolastica, sanitaria, prestazioni di servizi) elencate espressamente nella legge.

Insedimenti "ammissibili (a quelli civili)": sono quelli dove si svolge un'attività diversa da quelle elencate (compreso anche attività di produzione di beni) e che diano origine esclusivamente a scarichi assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi, così come precisato dalla Delibera della Giunta Reg.le del Veneto prot. 7311 n. 3216 del 2 giugno 1981.

Tuttavia qualora l'insediamento oltre ad uno scarico abitativo ne abbia altro di tipo non assimilabile ad esso deve intendersi insediamento produttivo.

Art. 3 - Prescrizioni, obblighi e divieti.

E' vietato lo scarico sul suolo o nel sottosuolo ogni qual volta esista la possibilità di allacciamento alla fognatura, intendendosi con ciò che la fognatura fronteggi la proprietà o ne sia accessibile a giudizio del Comune, tenuto conto di alcuni parametri quali il costo, la qualità e la quantità dello scarico e di altri ancora che potessero emergere dall'esame dei singoli casi specifici. E' vietato lo scarico nel sottosuolo limitatamente alla immissione nelle unità geologiche profonde.

Lo scarico nel sottosuolo o sul suolo è ammesso solo se non venga peggiorata, previa dimostrazione da parte del titolare dello scarico, la qualità attuale delle falde superficiali. Le falde profonde vanno particolarmente protette e non debbono essere degradate nella qualità, in maniera da tutelare l'utilizzazione di carattere più esigente.

PARTE II - Norme per l'autorizzazione allo scarico

Art. 4 - Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo fissi, sono soggetti ad autorizzazione che sarà rilasciata dal Sindaco, dietro presentazione della domanda compilata su apposito modulo predisposto dal Comune.

L'autorizzazione si ritiene tacitamente concessa qualora non venga respinta la domanda entro 90 giorni dalla sua presentazione, fermo restando il potere dell'autorità comunale di revocarla ove lo scarico non risultasse conforme alle norme contenute nel presente Regolamento.

I titolari degli scarichi nel suolo o nel sottosuolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno presentare domanda di autorizzazione allo scarico entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del presente Regolamento.

Le domande di autorizzazione agli scarichi già presentate ai sensi della Legge 10.05.76 n. 319 e successive modificazioni, sono considerate valide ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

Per i nuovi insediamenti produttivi e per i nuovi insediamenti civili, il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione è subordinato alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico.

Tale disposizione si applica anche al rilascio di concessioni edilizie o di loro varianti relative ad insediamenti dal cui ampliamento o ristrutturazione o mutata destinazione derivi modifica qualitativa o quantitativa degli scarichi.

In sede di rilascio della licenza di agibilità o di abitabilità sarà verificata anche la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento.

L'autorizzazione allo scarico, può in qualsiasi epoca, essere soggetta all'imposizione di prescrizioni speciali da parte del Comune ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento, qualora dallo scarico possa derivare danno alle persone o alle cose o pregiudizio all'igiene pubblica.

Art. 5 - Rilevazioni dei consumi idrici

Tutti i complessi produttivi e civili che provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico, dovranno darne comunicazione nella domanda di autorizzazione al Comune precisando per ciascun pozzo esistente quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 45 del 10.06.1981.

Su ciascun pozzo dei complessi produttivi dovranno essere installate a cura e spese dell'utente idonei strumenti di misura. Tali strumenti saranno sigillati a cura dell'Ufficio Tecnico che potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.

I soggetti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, dovranno darne comunicazione scritta al Sindaco entro 30 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei casi precedenti.

Tutti i soggetti sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino rilevanti usi di acqua che non comportino scarichi, potranno chiedere al Sindaco d'accertare e qualificare tali usi, con modalità da definirsi caso per caso.

Le spese di tali accertamenti, dell'installazione e dell'esercizio di eventuali disposizioni di misura accessori, saranno totalmente a carico dei singoli soggetti.

Il Comune si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto su condotta di scarico.

PARTE III - Insedimenti produttivi

Art. 6 - Modalità di esecuzione dello scarico

1. La distribuzione controllata dei liquami sul suolo potrà avere luogo mediante: subirrigazione, pozzi assorbenti, subirrigazione drenata per scorrimento; in questo ultimo caso, la pendenza non dovrà essere inferiore al 10% secondo gli schemi 1, 2 e 3 del presente Regolamento,
2. Nelle zone di dispersione dei liquami, i deflussi superficiali non dovranno in nessun caso avere caratteristiche di ruscellamento ed il rigonfiamento del terreno a seguito delle somministrazioni non deve portare a degradazioni della sua struttura.
3. A monte della zona di applicazione dello scarico, deve essere costruito un pozzetto per l'ispezione ed il campionamento del diametro non inferiore a cm 50 oppure della sezione di cm 50x50, con chiusino in ghisa.

4. L'ubicazione del pozzetto dovrà essere tale da consentire un agevole accesso dall'esterno al personale adibito al controllo.

Lo stoccaggio di acque inquinate deve avvenire in vasche idonee.

L'alienazione a terzi di tali acque è subordinata ad autorizzazione del Presidente della Provincia (art. 52 L.R. n. 33/85)

Per ottenere l'autorizzazione l'azienda dovrà indicare:

- la qualità e la quantità dell'acqua da alienare,
- il nominativo della ditta che effettua il prelievo e che dovrà essere in possesso di autorizzazione regionale,
- tenere aggiornato un registro di scarico di tali acque con allegate le fatture del servizio ricevuto. Si richiama infine la normativa prevista dall'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri in data 4.02.77 con particolare riferimento al punto 2.8 relativo alle verifiche dell'impatto ambientale e alle previsioni sulla evoluzione del sistema di scarico.

Art. 7 - Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche e smaltimento rifiuti speciali.

La raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche, dovrà avvenire mediante sistemi di fognatura interna in cui dovrà essere evitata qualsiasi immissione di acque inquinate.

Gli insediamenti produttivi dovranno adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.

In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti e di sottoprodotti delle lavorazioni che possono essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Qualora per la natura delle operazioni svolte; non sia possibile eliminare il rischio di inquinamento delle acque meteoriche, in alcune zone del complesso produttivo, il Sindaco ne potrà richiedere la raccolta separata ed il successivo convogliamento all'impianto di depurazione aziendale, con modalità da definirsi caso per caso.

Allo smaltimento dei rifiuti speciali di cui all'art. 2, punti 1 - 2 - 3 e 4 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e dalla Circolare Regionale 2.03.1983 n. 8.

Art. 8 - Ispezioni e controlli

Il Sindaco, in ottemperanza al comma 5 dell'art. 9 della Legge 10.05.1976 n. 319, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni che ritenga necessarie, all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti.

Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno svolte, in base all'art. 15 della Legge 319/76 e sue modificazioni e della Legge Regionale 54/82, dal Comune, dal settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio e dai suoi organi tecnici e dal presidio multinazionale di prevenzione previsto dall'art. 22 della Legge 23.12.1978 n. 833.

Il Comune può disporre l'installazione di strumentazioni adeguate per il controllo automatico degli scarichi pericolosi.

Le spese per le installazioni, le manutenzioni e la gestione delle stesse sono a carico dell'azienda che ha la responsabilità della loro efficienza continua.

Art. 9 - Disciplina dei cicli produttivi.

E' facoltà del Comune - sentiti i soggetti interessati - dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi - allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare ed eventualmente recuperare l'acqua impiegata - di recuperare sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di depurazione.

Allo scopo, il Comune potrà emanare norme complementari al presente Regolamento.

Esse potranno venire tassativamente applicate agli scarichi di complessi produttivi che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione delle norme complementari di cui al precedente punto.

Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche che possono derivare.

Art. 10 - Modifica delle attività produttive.

I responsabili degli insediamenti produttivi che, dopo aver ottenuto autorizzazione allo scarico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, intendono effettuare ristrutturazioni, ampliamenti o modifiche dei loro cicli produttivi tali da determinare modificazioni delle caratteristiche qualitative delle proprie acque, debbono darne preventiva comunicazione al Comune, richiedendo una nuova autorizzazione allo scarico.

Resta in ogni caso l'obbligo di rispettare i limiti indicate nelle tabelle di accettabilità del presente Regolamento.

Art. 11 - Titolarità dell'autorizzazione allo scarico

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico rilasciata secondo quanto disposto dall'art. 4, s'intende attribuita all'azienda nella persona del titolare o del legale rappresentante dell'azienda stessa, che ne assumono gli obblighi ed i diritti. In caso di sostituzione del legale rappresentante, permane la titolarità dello scarico a favore e carico dell'azienda stessa, fatto salvo l'obbligo di tempestiva comunicazione formale della sostituzione al Comune.

La titolarità decade di diritto nel caso di decesso del titolare, di cessione dell'attività o di trasformazione per qualsiasi ragione o causa della forma sociale dell'azienda.

Permanendo tuttavia il diritto allo scarico derivante dalla primitiva, dovrà sempre essere presentata domanda scritta al Comune di subentro e di rinnovo dell'autorizzazione, nelle nuove condizioni.

Qualora si accompagnino modifiche dell'attività produttiva, tali da determinare cambiamenti delle caratteristiche degli scarichi, nel senso specificato all'art. 10, la domanda di rinnovo dovrà essere formulata con le modalità concernenti il rilascio di nuove autorizzazioni.

Qualora non si verificano tali condizioni, sarà sufficiente che la domanda contenga le seguenti indicazioni:

- nuova ragione sociale dell'azienda;
- generalità e indirizzo del titolare o del legale rappresentante;
- dichiarazione che alla trasformazione della forma sociale non si accompagnino modifiche dell'attività produttive nel senso specificato all'art. 10;
- dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di competenza del precedente titolare dell'autorizzazione allo scarico.

Le domande di cui i commi precedenti, dovranno essere presentate entro 60 giorni dal verificarsi delle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 12 - Revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione allo scarico viene revocata dal Comune nel caso di infrazioni al presente Regolamento, in particolare quando si verificano le seguenti circostanze:

- mancato rispetto dei limiti di accettabilità del presente Regolamento;
- non osservanza delle prescrizioni eventualmente imposte dal Comune;
- inadeguata manutenzione degli eventuali impianti di depurazione;
- non osservanza delle prescrizioni relative alle modifiche dei cicli produttivi concordate con le parti interessate a norma dell'art. 9;
- modifiche dei cicli produttivi che comportano cambiamenti delle caratteristiche dello scarico nel senso specificato dall'art. 10, senza che ne sia stata data comunicazione al Comune nei tempi e nei modi previsti;
- peggioramento della qualità delle falde superficiali o profonde per effetto dello scarico, anche nel rispetto dei limiti di accettabilità.

La revoca dell'autorizzazione comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria (art. 15 Legge 319/76)

Art. 13 - Impianti di depurazione.

Gli insediamenti produttivi gli scarichi dei quali non rientrano nei limiti di accettabilità stabiliti dal presente Regolamento, hanno l'obbligo di provvedere mediante idonei impianti di trattamento alla correzione delle caratteristiche non compatibili con i limiti stessi.

Il titolare dello scarico, resta esclusivo responsabile della raccolta, allontanamento e smaltimento dei residui di qualsiasi natura prodottisi negli impianti di trattamento secondo le modalità e norme di cui al D.P.R. n. 915 del 10.09.82 e alla Circ. Reg. 2.03.83 n. 8. Purchè tossici e nocivi negli altri casi i fanghi degli impianti di depurazione rientrano nella normativa della Legge 319/76.

PARTE IV - Insedimenti civili.

Art. 14 - Modalità di esecuzione dello scarico.

Gli insediamenti civili con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc e gli insediamenti produttivi assimilati ai civili ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, debbono effettuare gli scarichi con le modalità stabilite al precedente art. 6, commi 1, 2, 3, e 4.

Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc, deve avvenire mediante chiarificazione in vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione del terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio conformemente alle indicazioni contenute negli schemi 1, 2, 3 e 4 allegati al presente Regolamento.

I liquami trattati debbono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, cioè liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

I liquami provenienti da insediamenti civili in cui si utilizzano olii minerali o prodotti simili possono essere scaricati dopo il passaggio attraverso idonei separatori degli olii.

Lo stoccaggio delle acque inquinate dovrà avvenire in vasche idonee.

Lo svuotamento di tali vasche sarà effettuato da servizi comunali o da ditte private convenzionate con il Comune le quali provvederanno allo smaltimento dei liquami nell'impianto di depurazione comunale.

Gli insediamenti dotati di vasche Imhoff o fosse settiche devono provvedere allo smaltimento del liquame ogni sei mesi salvo diversa disposizione comunale.

Tale svuotamento dovrà avvenire con le modalità del comma precedente.

E' preferibile adottare la sub-irrigazione, tenuto conto della natura geologica del terreno.

PARTE V. - Norme particolari

Art. 15 - Limiti di accettabilità

Lo smaltimento dei liquami sul suolo è ammesso qualora assicurati, nel caso di suolo adibito a uso agricolo, un utile alla produzione e in ogni caso quando non comporti degradazione o danno alle acque sotterranee, delle acque superficiali, della struttura del suolo e della vegetazione, secondo le prescrizioni delle "Norme tecniche generali" di cui alla delibera 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Lo smaltimento, senza pretrattamento, dei liquami da allevamenti zootecnici sul suolo adibito ad uso agricolo è consentito in quantità corrispondente ad un carico non superiore a 40 q/ha di peso vivo di bestiame da allevamento, purchè siano assicurate la salvaguardia delle falde e la tutela igienica delle colture e degli addetti.

Gli scarichi dagli insediamenti produttivi debbono rispettare i limiti di accettabilità indicata nella tab. 1 del presente Regolamento, fatto salvo il potere del Sindaco di imporre limiti anche più restrittivi per casi particolari in funzione degli inquinamenti presenti e dei volumi di acqua scaricata allo scopo di tutelare le falde.

Tali limiti non possono essere consentiti, neppure parzialmente, mediante diluizione con acque prelevate allo scopo.

Il Comune ha tuttavia facoltà di imporre che scarichi parziali contenenti metalli e non metalli tossici (Ab, Cd, Cr, (VI), Cu, Hg, Ni, Pb, Se e Zn) vengano sottoposti ad un trattamento parziale a piede di reparto, così da rispettare i limiti della tabella prima della confluenza nello scarico globale.

Gli scarichi degli insediamenti civili con consistenza superiore a 50 vani o a 5.000 mc e quelli degli insediamenti produttivi assimilati ai civili, debbono rispettare i limiti di accettabilità indicati nella tab. 2 allegata al presente Regolamento.

Gli scarichi degli insediamenti civili con consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc sono sempre ammessi nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 14.

Art. 16 - Tempi di adeguamento.

Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi e dei nuovi insediamenti civili con consistenza complessiva superiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti produttivi assimilati ai civili, devono essere conformi, fin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alle allegate tabelle 1 e 2 del presente Regolamento.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi, degli insediamenti civili con consistenza complessiva superiore a 50 vani o 5.000 mc e degli insediamenti produttivi assimilati ai civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono, entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle 1 e 2 del presente Regolamento.

Gli scarichi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc devono essere conformi, fin dall'attivazione, alle disposizioni contenute nell'art. 14.

Gli scarichi degli insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere mantenuti, fatte salve eventuali esigenze di igiene pubblica.

Art. 17 - Provvedimenti conseguenti al controllo.

Ove in sede di effettuazione dei controlli venga rilevata esistenza di scarichi non conformi al presente Regolamento, indipendentemente dalle sanzioni amministrative, il Sindaco prescrive agli interessati l'adeguamento entro un congruo termine, trascorso invano il quale, si procederà a norma di legge.

Art. 18 - Aggiornamento del Regolamento.

Qualora l'emanazione di specifiche norme da parte dello Stato o dalla Regione modifichi o integri in tutto od in parte determinate disposizioni del presente Regolamento, il Comune provvederà ad apportarvi tutte le variazioni necessarie per renderlo congruente con le normative in vigore.

Sarà compito del Comune informare gli interessati delle eventuali variazioni intervenute fissando eventualmente il termine per le eventuali modifiche.

In tal senso tutte le variazioni necessarie, sono a carico di chi le deve eseguire.

LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI

TABELLA 1

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
1	pH	5,5 – 9,5	Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6,5 e 8,5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
2	Temperatura C°	-	Per i corsi d'acqua la variazione massima tra le temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 3 C°. Su almeno la metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1 C°. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30 C° e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 C° oltre i 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione del canale a valle del punto di immissione dello scarico non deve superare i 35 C°. La condizione suddetta è subordinata all'approvazione dell'autorità preposta alla gestione del canale. Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 C° e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 C°* oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
3	Colore		Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 centimetri.
4	Odore		Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere.
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentabili ml/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Ishoff dopo 2 ore
7	Materiali in sospensione totale mg/l	80	Per "materiali in sospensione" totali, indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45.
8	BOD5 mg/l	40	Per gli scarichi industriali le cui caratteristiche di ossidabilità siano diverse da quelle dei liquami domestici la concentrazione limite deve essere riferita ad almeno il 70 per cento del BOD totale.
9	COD mg/l	160	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio alla ebollizione dopo 2 ore.
10	Metalli e non metalli tossici (As-Cd-Cr-(VI) Cu-Hg-N1-Pb-Se-Zn)	3	C1 C2 C3 Cn ----+-- = +-- L1 L2 L3 Ln Fermo restando che il limite fissato per ogni singolo elemento non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione con cui ogni singolo elemento è presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 3. Il limite è riferito agli elementi in soluzione come ioni, sotto forma di complessi, e in sospensione.
11	Alluminio mg/l come A1	1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
12	Arsenico mg/l come As	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.

13	Bario mg/l come Ba	20	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
14	Bori mg/l come B	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
15	Cadmio mg/l come Cd	0,02	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
16	Cromo mg/l come Cr	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
17	Cromo VI mg/l come Cr	0,050	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
18	Ferro mg/l come Fe	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
19	Manganese mg/l come Mn	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
20	Mercurio mg/l come Hg	0,005	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
21	Nichel mg/l come Ni	2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
22	Pionbo mg/l come Pb	0,2	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
23	Rame mg/l come Cu	0,1	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
24	Selenico mg/l come Se	0,03	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
25	Stagno mg/l come Sn	10	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione dopo sedimentazione di 2 ore.
26	Zinco mg/l come Zn	0,5	Il limite è riferito all'elemento in soluzione come ione, sotto forma di complesso, ed in sospensione.
27	Cianuri mg/l come CN	0,5	
28	Cloro attivo mg/l come C13	0,2	
29	Solfuri mg/l come H2S	1	
30	Solfiti mg/l come S03=	1	
31	Solfati mg/l come S04	1.000	
32	Cloruri mg/l come C1-	1.200	
33	Fluoruri mg/l come F-	6	
34	Fosforo Totale mg/l come P	15	
35	Amoniaca totale mg/l come NH4	20	
36	Azoto nitroso mg/l come N		
37	Azoto nitrico mg/l come N	1	

38	Grassi e olii animali e vegetali mg/l	30	
39	Olii minerali mg/l	5	
40	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	0,5	
41	Aldeidi mg/l come H-CHO	1	
42	Solventi organici aromatici mg/l	0,2	
43	Solventi organici azotati mg/l	0,1	
44	Solventi clorurati mg/l	0,030 0,001	Fino al 1991, salvo più restrittive disposizioni Regionali Fino al 1991, salvo più restrittive disposizioni Regionali
45	Tesioattivi mg/l	2	
46	Pesticidi clorurati mg/l	0,05	
47	Pesticidi fosforati mg/l	0,1	
48	Saggio di tossicità		Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere <i>Salmo gaidinerii</i> Rich.
49	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000	
50	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000	Parametri 49 - 50 - 51. Il limite si applica quando, a discrezione dell'Autorità competente per controllo, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.
51	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000	
Le metodiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.			

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI CIVILI




TABELLA 2

N.	PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
		degli insediamenti civili di consistenza superiore a 50 vani o 5.000 mc	
1	pH	6,5 - 8,5	
2	Temperatura C°	30	
3	Colore	-	a) Non percettibile dopo diluizione 1:20 su uno spessore di 10 cm.
4	Odore	-	
5	Materiali grossolani	Assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore a 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentabili mg/l	0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono di Imhoff dopo 2 ore
7	Materiali totali in sospensione mg/l	80	Per "materiali in sospensione", indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45.
8	BOD5 mg/l	80	
9	Metalli e non metalli tossici totali mg/l (As-Cd-Cr-Cu-Hg-N1-Pb-Se-Zn)	-	Il limite stabilito è riferito agli elementi in soluzione come ione, sotto forma di complessi, ed in sospensione. I limiti riguardanti i singoli ioni dovranno essere stabiliti dall'autorità competente per la concessione allo scarico in funzione degli attingimenti esistenti o previsti e delle possibilità di inquinamento indiretto di corpi idrici superficiali. Ciascun Limite non potrà in ogni caso essere superiore a quanto previsto dalla Tabella A.
10	Azoto totale mg/l N/l	-	
<p>NOTA - Per tutti gli altri limiti, vale quanto stabilito nella Tabella A, Limiti più severi potranno essere stabiliti dall'autorità competente in funzione degli attingimenti esistenti o previsti. Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio, prelevato in un intervallo di tempo minimo di 3 ore.</p> <p>Le modifiche analitiche e di campionamento da impiegarsi nelle determinazione dei parametri sono quelle descritte nei volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (CNR) Roma, e successivi aggiornamenti.</p>			

SCHEMA 1

SISTEMA A DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE

-FOGNE SEPARATE PER ACQUE BIANCHE E NERE




PARAMETRI INDICATIVI LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE	
TIPO DI TERRENO	LUNGHEZZA CONDOTTA DISPERDENTE
1 sabbia sottile, materiale leggero o di riporto	ml. 2.00 per abitante
2 sabbia grossa o pietrisco	ml. 3.00 per abitante
3 sabbia sottile con argilla	ml. 5.00 per abitante
4 argilla con un po' di sabbia	ml. 10.00 per abitante
5 argilla compatta	non adatta

SCHEMA 2

DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI

FOGNE SEPARATE PER ACQUE BIANCHE E NERE



TIPO DI TERRENO		SVILUPPO PARETE PERIMETRALE DEL POZZO	
1	sabbia grossa o pietrisco	mq. 100	per abitante
2	sabbia fina	mq. 150	per abitante
3	argilla sabbiosa o riporto	mq. 2.50	per abitante
4	argilla con molta sabbia o pietrisco	mq. 4.00	per abitante
5	argilla con poca sabbia o pietrisco	mq. 8.00	per abitante
6	argilla compatta	non adatta	


SCHEMA 3

SISTEMA A PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE DRENATA

PER TERRENI IMPERMEABILI


LUNGHEZZA CONDOTTA ML. 3-4 PER UTENTE

FOGNE SEPARATE PER ACQUE BIANCHE E NERE




PLANIMETRIA


- LA TRINCEA PUO' ESSERE IN UNA O PIU' FILE DISTANZIATE
- DA CONDOTTE SERBATOI OD ALTRA OPERA PER SERVIZIO DI ACQUA POTABILE DISTANZA MINIMA ML. 30,00



SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRASVERSALE



POZZETTO DI CACCIATA

Criteri di dimensionamento relativi allo schema 3

Per eseguire l'impianto occorre:

- praticare una trincea profonda mediamente mt 1,60, larga alla base almeno cm 60, con inclinazione delle pareti secondo la consistenza del terreno.


Il fondo dello scavo deve essere rivestito di uno strato di argilla dello spessore di c.a. 15 cm. Sopra tale strato si posa la condotta drenante, circondata di pietrisco grosso, pezzatura 6-8 per un'altezza di cm 60 e successivamente altro strato di pietrisco delle dimensioni di cm 3-6 cm, per uno spessore di cm 35 ed altro strato di pietrisco grosso 6-8 cm, per un'altezza di cm 50 in mezzo al quale viene posta la condotta disperdente. Il rimanente scavo viene riempito con il terreno proveniente dallo scavo;

- sopra l'ultimo strato di pietrisco va posto in opera cartone catramato;
- la condotta drenante e disperdente sono costituite da elementi tubolari di cemento od eternit di diametro 10-12 cm coperte superiormente da coppi o lastre di cls.

La pendenza massima delle stesse non deve superare lo 0,5%;

- vanno posti in opera tubi di cemento od eternit "aeratori" verticali e penetranti nel terreno e pietrisco per circa mt 1,20, da cm 10-12 di diametro, a sinistra ed a destra delle condotte drenanti e disperdenti ad intervalli di circa mt 3;
- la condotta disperdente deve avere uno sviluppo di almeno 3 ml per abitante e deve essere tappata almeno 5 ml prima dello sbocco della condotta drenante;
- la condotta drenante deve essere 5 ml più lunga della condotta disperdente.

SCHEMA 4 FOSSA TIPO IMHOFF



Criteria di dimensionamento relativi allo schema 4

DIMENSIONI		<u>CAPACITA'</u> <u>TOTALE 1 t.</u>	<u>CAPACITA'</u> <u>UTILE 1t.</u>	<u>PERSONE</u>
<u>Ø</u>	<u>H. tot.</u>			
<u>1.25</u>	<u>1.65</u>	<u>1840</u>	<u>1340</u>	<u>8</u>
<u>1.25</u>	<u>2.15</u>	<u>2450</u>	<u>1950</u>	<u>12</u>
<u>1.50</u>	<u>1.65</u>	<u>2505</u>	<u>2025</u>	<u>12</u>
<u>1.25</u>	<u>2.65</u>	<u>3070</u>	<u>2570</u>	<u>16</u>
<u>1.50</u>	<u>2.15</u>	<u>3450</u>	<u>2915</u>	<u>18</u>
<u>1.25</u>	<u>3.15</u>	<u>3180</u>	<u>3180</u>	<u>20</u>
<u>1.50</u>	<u>2.65</u>	<u>4324</u>	<u>3800</u>	<u>24</u>
<u>1.25</u>	<u>4.15</u>	<u>4900</u>	<u>4400</u>	<u>28</u>
<u>1.50</u>	<u>3.15</u>	<u>5225</u>	<u>4675</u>	<u>30</u>
<u>2.00</u>	<u>2.65</u>	<u>7700</u>	<u>6600</u>	<u>30 - 50</u>